

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
DENOMINATA
«Comitato 10 Febbraio APS»

I.

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata - Logo

1. – **Costituzione e denominazione** – È costituita l'Associazione denominata «Comitato 10 Febbraio APS», con sede in Roma. L'associazione è composta dagli esuli dalle terre dell'adriatico orientale e dai loro discendenti, italiani in generale e da tutti quelli, senza preclusione di sorta, che si riconoscono nelle finalità del presente statuto. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli artt. 35 e ss., nonché della normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione utilizzerà l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale e del relativo acronimo, A.P.S., negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

L'Associazione si propone, in piena concordia di spirito e di azione con gli altri Enti e le Associazioni Consorelle, tendenti alle sue stesse mete, di:

- operare per la difesa delle tradizioni italiane e di conservazione del patrimonio storico, spirituale e culturale della Venezia Giulia, del Carnaro, della Dalmazia, del Montenegro e dell'Adriatico orientale in generale;
- effettuare studi e ricerche sul patrimonio storico-culturale dell'Istria, del Quarnaro e della Dalmazia e divulgarne i risultati;
- sostenere i diritti fondamentali della libertà dei cittadini di lingua e cultura italiana rimasti nella Venezia Giulia, nel Carnaro, in Dalmazia, in Montenegro e nell'Adriatico orientale in generale, in campo nazionale politico-culturale e linguistico;
- mantenere vivo, in Italia e nel mondo, il ricordo e la storia del Confine Orientale d'Italia e delle terre dell'Adriatico Orientale;
- promuovere a tutti i livelli civili ed istituzionali la celebrazione del "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo istriano-fiumano-giuliano- dalmata, delle vicende del confine orientale e per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati ex Legge 30 marzo 2004 n. 92;
- far sì che le vicende del Confine Orientale siano studiate e conosciute nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi della Legge 92/2004;
- operare nei confronti delle massime istituzioni italiane per favorire una positiva definizione dell'annosa questione dei beni confiscati e/o nazionalizzati da parte della ex Jugoslavia agli esuli italiani della Venezia Giulia, del Carnaro e della Dalmazia;
- stimolare la creazione di progetti ed iniziative comuni da realizzarsi con associazioni, enti ed amministrazioni pubbliche internazionali presenti in Istria, Carnaro, Dalmazia, Montenegro e nell'Adriatico Orientale in generale;
- promuovere azioni di volontariato e di cooperazione internazionale con particolare riferimento all'area giuliana, quarnerina, dalmata e balcanica;
- operare in modo diretto per la promozione e la difesa dei diritti umani, in particolar modo delle minoranze etniche, nonché diffondere tra i cittadini una coscienza solidaristica; per far questo organizza o partecipa a eventi, progetti, campagne comunicative d'ambito sociale;
- promuovere direttamente interventi coordinati e competenti per la realizzazione di iniziative culturali in particolare, ma non in maniera esclusiva, d'ambito storico;
- collaborare, o stampare in proprio, alla realizzazione di pubblicazioni, cartacee e/o multimediali, dedicate alla storia dell'Adriatico Orientale.

Articolo 2 – Sede, durata e Logo associativo – L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma.

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, l'Associazione può individuare e trasferire la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del Comune di Roma. Inoltre, sempre con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, si possono aprire, chiudere e/o trasferire sedi secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Il Logo del Comitato è costituito dalla scritta "10F Comitato 10 Febbraio", di colore blu, inserita in un quadrato sempre di colore blu e l'aggiunta di un fiocco tricolore o di una coccarda tricolore posti al centro della scritta "10F".

Articolo 3 – Vincolo dell'osservanza dello Statuto – Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

II.

Attività di interesse generale

Articolo 4 – Principi ispiratori – L’Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Articolo 5 – Finalità ed attività di interesse generale svolte – L’Associazione, in conformità all’atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale che si rivolgono sia agli associati che a terzi:

- Valorizzazione del patrimonio storico-culturale giuliano, istriano, fiumano e dalmata attraverso conferenze, mostre, pubblicazioni, attività culturali, manifestazioni, campagne social etc.
- Promozione di attività culturali ed editoriali in relazione agli scopi sociali;
- Organizzazione di convegni, mostre, simposi, anche presso le scuole di ogni ordine e grado;
- Organizzazione di viaggi e scambi culturali, in particolare con le Nazioni nate dalla dissoluzione della Jugoslavia;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale, compreso l’ambiente, con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d, D. Lgs. n. 117/2017);
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v, D. Lgs. n. 117/2017);
- Formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lettera g, D. Lgs. n. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale o religioso (art. 5, comma 1, lettera k, D. Lgs. n. 117/2017);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l, D. Lgs. n. 117/2017);
- Riquilificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z, D. Lgs. n. 117/2017);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lettera w, D. Lgs. n. 117/2017).

L’Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall’Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata. Sarà compito del Consiglio Direttivo Nazionale individuare le tipologie di queste attività.

L’Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione e anche con la stipula di convenzioni comunque denominate, con l’Unione Europea, lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali, organismi internazionali, di natura pubblica e privata.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, l’Associazione può aderire e/o costituire altri Enti del Terzo settore, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile.

III.

Svolgimento dell’attività: Volontari – Dipendenti – Collaboratori di lavoro autonomo

Articolo 6 – Volontari – Nello svolgimento delle proprie attività l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di interesse generale in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari saranno rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata,

entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

Articolo 7 – Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari oppure al cinque per cento del numero degli associati.

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione. Le collaborazioni di lavoro autonomo sono regolate dalle norme di legge applicabili e dai contratti individuali.

IV.

Il rapporto sociale

Articolo 8 – Requisiti dei soci – Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età, i minorenni rappresentati dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi, e le associazioni di promozione sociale che si riconoscono nello Statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle associazioni di promozione sociale e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro. Il numero totale di enti diversi dalle associazioni di promozione sociale non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

- Sono nominati dal Presidente "soci onorari" coloro che si siano particolarmente distinti con la loro opera per la difesa degli interessi degli italiani del Confine Orientale e per lo sviluppo dell'attività associativa del Comitato;
- La qualità di socio si perde: per dimissioni, per morosità, per indegnità. I provvedimenti disciplinari sono presi dal Consiglio Direttivo;
- È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 9 – Richiesta di adesione – La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio direttivo, deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo cartaceo o on line predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi. Inoltre, il modulo può contenere l'eventuale assenso alla pubblicazione di foto o di video realizzati durante le attività associative, per soli fini di descrizione e promozione dell'attività istituzionale, e l'assenso alla ricezione della newsletter.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un'altra associazione di promozione sociale ovvero un altro Ente del Terzo settore o un'altra organizzazione senza scopo di lucro, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, il verbale dell'organo di amministrazione o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente; nel caso di associazione di promozione sociale o di altro ente del terzo settore, la domanda di iscrizione dovrà contenere anche il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore o altro registro a cui l'ente è tenuto ad iscriversi; il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'ente del terzo settore richiedente.

Articolo 10 – Deliberazione della richiesta di adesione – Il Consiglio Direttivo Nazionale esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente.

Se il Consiglio Direttivo Nazionale nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di denegazione dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 11.

Articolo 11 – Ricorso avverso la denegata iscrizione – Avverso la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ascolta personalmente il ricorrente ed il Presidente dell'Associazione ovvero altro componente del Consiglio Direttivo Nazionale in merito alla mancata iscrizione. L'Assemblea decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso sono effettuate a scrutinio segreto.

Articolo 12 – Accoglimento della domanda di adesione – In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero da parte dell'Assemblea ai sensi dell'Articolo 11, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'Associazione.

Articolo 13 – Ammissione a socio delle persone giuridiche – Nel caso di socio persona giuridica, i diritti sociali garantiti al socio sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

Articolo 14 – Categorie di soci – I soci si dividono nelle seguenti categorie: fondatori, volontari e onorari.

I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I Soci semplici sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, per libera scelta, operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, e sottoscrivono le quote associative.

I soci sostenitori sono quelli che ritengono di pagare una quota sociale maggiorata per sostenere le attività dell'associazione senza altri diritti rispetto ai soci semplici

I Soci onorari possono essere coloro che abbiano dato un contributo determinante al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o materialmente. La qualifica di socio onorario viene concessa e revocata dal Presidente. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur godendo di tutti i diritti e avendo i medesimi doveri degli altri tipi di soci.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Articolo 15 – Durata dello status di socio – Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 20 dello Statuto.

Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

Articolo 16 – Diritti dei soci – Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa.

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di far verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti componenti degli organi di amministrazione, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, salvo preavviso, di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali. Ogni associato ha il diritto ad esaminare i libri sociali ed estrarne copia, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro cinque giorni dalla richiesta. Le modalità di accesso possono essere normate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Inoltre, possono esercitare il diritto di voto in Assemblea anche i soci minorenni, il cui voto viene espresso dagli esercenti la patria potestà genitoriale sugli stessi.

Articolo 17 – Obblighi dei soci – I soci hanno il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- b. tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c. svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- d. eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- e. contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- f. pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci;
- g. non utilizzare le attività associative per scopi politici.

Articolo 18 – Morosità del socio – I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di esercitare il diritto di voto in Assemblea degli iscritti e non godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, il socio moroso perde il proprio status di socio ai sensi degli articoli seguenti.

Articolo 19 – Perdita della qualifica di socio – La qualifica di socio si perde per:

- h. decesso;
- i. mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista;

- j. rinuncia volontaria comunicata con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo Nazionale che delibererà in merito alla prima riunione successiva;
- k. espulsione.

Articolo 20 – Sospensione dai diritti legati allo status di socio – I diritti legati allo status di socio possono essere sospesi per un periodo compreso tra uno e sei mesi con provvedimento motivato dell'Assemblea degli iscritti in seduta ordinaria in seguito alla violazione degli obblighi legati allo status di socio.

Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale ravveda i presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l'interessato con delibera motivata all'Assemblea degli iscritti, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata A/R, ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea degli iscritti ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro componente del Consiglio Direttivo Nazionale ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea degli iscritti decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo Nazionale nell'atto di deferimento. La sospensione è annotata sul Libro dei Soci.

Al momento della pronuncia del provvedimento di sospensione dai diritti del socio da uno a sei mesi, qualora il socio sospeso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Articolo 21 – Espulsione del socio – L'espulsione del socio può avvenire per i seguenti motivi:

- l. inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- m. danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
- n. in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato ed aperto contrasto con gli interessi e gli obiettivi

dell'Associazione.

Articolo 22 – Procedimento per l'espulsione del socio – Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro componente del Consiglio Direttivo Nazionale ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea adotta delibera motivata con cui può disporre la non espulsione del socio, la sua espulsione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

Al momento della pronuncia del provvedimento di espulsione, qualora il socio espulso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Articolo 23 – Cancellazione dal Libro dei Soci – Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo Nazionale sia venuto a conoscenza dell'evento. La cancellazione dal Libro dei soci decorre dal momento della morte.

Il socio moroso ai sensi dell'Articolo 19 è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e con apposita annotazione nel Libro dei Soci.

Nel caso di cessazione dello *status* di socio per espulsione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla comunicazione del provvedimento dell'Assemblea dei soci che dispone l'espulsione.

Articolo 24 – Effetti della perdita dello status di socio – La perdita dello status di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né dà diritto a rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa.

V.

Organi e cariche sociali

I.

Disposizioni comuni agli organi ed alle cariche sociali

Articolo 25 – Organi sociali – Sono organi sociali:

- o. L'Assemblea dei Soci;
- p. Il Consiglio Direttivo Nazionale;
- q. Il Presidente;
- r. Il Vice Presidente;
- s. I Responsabili regionali;
- t. I Referenti provinciali.

Articolo 26 – Cariche Sociali – Sono cariche sociali:

- u. il Segretario Generale;
- v. il Tesoriere.

Articolo 27 – Libri Sociali – L’Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- w. Il libro sociale degli associati o aderenti,
- x. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- y. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- z. Il libro verbali del Revisore legale dei conti (se nominato).

L’Associazione dovrà tenere, altresì, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 28 – Elezione degli organi e nomina delle cariche – Gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche sociali di Segretario Generale e Tesoriere possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, qualora lo stesso Consiglio lo ritenga opportuno, o tra gli altri soci.

Articolo 29 – Durata degli organi sociali – La durata degli organi sociali è di 5 (cinque) anni. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del quinquennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell’organo nel quale sono subentrati.

Articolo 30 – Appartenenza all’Associazione – Tutti i componenti degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci, con l’eccezione dei componenti del Collegio dei Sindaci.

I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati.

Non può essere nominato componente del Consiglio Direttivo Nazionale, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 31 – Conflitto di interesse – I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell’Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell’Associazione stessa, previa delibera dell’Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e, ove istituito, dal Collegio dei Sindaci. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Articolo 32 – Elettività e gratuità delle cariche – Gli organi sociali sono elettivi e gratuiti; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le cariche sociali, considerate figure tecniche e non elettive ma di nomina del Consiglio Direttivo Nazionale, possono ricevere compensi attraverso la stipula di contratti o altre forme di collaborazione.

II.

L’Assemblea degli iscritti

Articolo 33 – Composizione – L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea degli iscritti è formata da tutti gli aderenti iscritti all’Associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Possono esercitare il diritto di voto solo gli iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Articolo 34 – Presidenza dell’Assemblea – L’Assemblea degli iscritti è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, l’Assemblea dei soci nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale dell’Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall’Assemblea dei Soci.

Articolo 35 – Verbalizzazione dell’Assemblea – Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente al Presidente. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell’Associazione e può essere consultato da ciascun socio, che può anche estrarne copia.

Articolo 36 – Convocazione dell’Assemblea ordinaria – L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L’Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato il raggiungimento del numero di 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente provvede a convocare l’Assemblea nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 37 – Convocazione di diritto dell’Assemblea ordinaria – L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte: entro il giorno 30 giugno per l’approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all’esercizio precedente ed entro il giorno 31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo con riferimento all’esercizio successivo.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria entro il 30° giorno del mese nel quale scade il mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

Articolo 38 – Convocazione dell'Assemblea straordinaria – L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale. Verificato il raggiungimento del numero di 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio, il Presidente provvede a convocare l'Assemblea nel termine di 15 (quindici) giorni.

Articolo 39 – Modalità di convocazione dell'Assemblea – La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, la pubblicazione sul sito web nazionale e sulle pagine social, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, ordinaria o certificata, via telefono.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione ai sensi dell'Articolo 21 e per i quali l'Assemblea non abbia pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell'Articolo 20, lettera c) e sui quali il Consiglio Direttivo Nazionale non abbia deliberato.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- aa. la data, l'ora e la sede fisica e/o virtuale della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci; e se in video anche la piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e la modalità di collegamento;
- bb. il modello di delega;
- cc. l'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima.

Le riunioni dell'assemblea sono valide anche in modalità online purché i partecipanti siano riconoscibili attraverso l'uso della telecamera e con il nome scritto per esteso. Il link di collegamento può essere inviato con separata mail.

Articolo 40 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria – L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 41 – Competenze dell'Assemblea ordinaria – L'Assemblea delibera in

materia di:

- dd. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- ee. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- ff. deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- gg. deliberazione sull'esclusione degli associati;
- hh. approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ii. indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- jj. approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- kk. individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- ll. adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- mm. eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale per motivi di necessità e di urgenza;
- nn. approvazione o rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;
- oo. approvazione o rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- pp. approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale;
- qq. determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- rr. atti di straordinaria amministrazione;
- ss. contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni.
- tt. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 42 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria – L'Assemblea straordinaria è valida in prima ed in

seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 43 – Competenze dell'Assemblea straordinaria – L'Assemblea straordinaria delibera in materia di:

- uu. modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- vv. scioglimento, trasformazione o fusione dell'Associazione;
- ww. scioglimento e/o messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione e/o la messa in liquidazione con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori, l'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 44 – Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega – Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione, purché iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere inviate con mail o consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Articolo 45 – Modalità di espressione del voto in Assemblea – Sia le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che quelle dell'Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all'elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti lo *status* delle persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

III.

Il Consiglio Direttivo Nazionale

Articolo 46 – Costituzione e durata – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque anni.

Articolo 47 – Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo Nazionale – Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, altre persone anche estranee all'Associazione, su indicazione del Presidente e, su specifica convocazione, anche i membri del Consiglio Direttivo Onorario, anch'essi senza diritto di voto. I componenti del Consiglio Direttivo Onorario e gli eventuali invitati non possono essere presenti al momento delle votazioni.

Articolo 48 – Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale – Nel corso del quinquennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni dalla carica e nel caso in cui venga meno lo status di socio.

Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del quinquennio di carica.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e totalmente in caso di revoca del Presidente da parte dell'Assemblea degli iscritti.

Articolo 49 – Incompatibilità – All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 cod. civ.

Articolo 50 – Gratuità della carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale – Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 51 – Convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Si riunisce almeno ogni trimestre e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche in modalità on line purché i partecipanti siano riconoscibili attraverso l'uso della telecamera e con il nome scritto per esteso; il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione; il Presidente possa percepire adeguatamente gli eventi della riunione; gli intervenuti possano partecipare alla discussione

e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le suddette modalità si applicano anche all'Assemblea degli iscritti.

Articolo 52 – Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale – La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun componente almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve essere consegnato a ciascun componente a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, ordinaria o certificata, via telefono o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale.

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*.

Articolo 53 – Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo Nazionale – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia costituito da tre componenti, è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo nomina tra i presenti un Presidente per la singola convocazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 54 – Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale – Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- xx. deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Segretario Generale e Tesoriere e, conseguentemente, nominare nella sua prima riunione tra i propri componenti o tra gli altri soci il Segretario Generale e il Tesoriere;
- yy. delegare determinati compiti al Presidente;
- zz. delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore;
- aaa. curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci;
- bbb. eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- ccc. amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- ddd. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- eee. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- fff. promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- ggg. redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- hhh. assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- iii. ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- jjj. assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- kkk. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- lll. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- mmm. elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- nnn. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre
- ooo. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;
- ppp. proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- qqq. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- rrr. deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- sss. deferire all'Assemblea dei soci, ai sensi degli Articoli 21 e 22 del presente Statuto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è normalmente generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova

che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 55 – Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale– Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale (se nominato) e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 56 – Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo Nazionale – Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo Nazionale, quelle relative all'accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all'Assemblea dei soci e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

IV.

Il Presidente

Articolo 57 – Rappresentanza legale – Il Presidente - o il Presidente Facente Funzioni in caso di presidente dimissionario - dell'Associazione presiede sia l'Assemblea degli iscritti che il Consiglio Direttivo Nazionale. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi e in giudizio ed è delegato a sporgere querela e costituirsi parte civile nelle cause che vedono parte offesa querelante o denunciante l'Associazione.

Articolo 58 – Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica – Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli iscritti contestualmente al Consiglio Direttivo Nazionale. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo Nazionale (5 anni) e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo Nazionale per la contestuale decadenza di più della metà dei componenti.

Articolo 59 – Revoca del Presidente – L'Assemblea degli iscritti, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente.

La convocazione dell'Assemblea per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) dei soci ed è effettuata, secondo le modalità di cui all'Articolo 38, da un socio designato dai soci richiedenti.

In seguito alla revoca del Presidente decade anche il Consiglio Direttivo Nazionale.

Articolo 60 – Competenze del Presidente – Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'associazione. Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- ttt. convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo Nazionale, curandone l'ordinato svolgimento;
- uuu. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- vvv. sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- www. emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- xxx. verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- yyy. rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- zzz. predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- aaa. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- bbb. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- ccc. eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- ddd. in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo Nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- eee. stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- fff. i compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo Nazionale ove queste non siano elette.

V.

Altri organi e cariche sociali

Il Vice Presidente – In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i propri componenti.

In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea degli

iscritti per procedere a nuove elezioni degli organi sociali.

Articolo 61 – Rappresentanza del Vice Presidente – Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 62 – Il Segretario Generale – Il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i propri componenti o tra altri soci dell'associazione.

Compiti propri del Segretario sono:

ggg. l'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale;

hhh. l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia prevista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea;

iii. l'esame e il disbrigo della corrispondenza;

jjj. la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;

kkkk. la regolazione degli interventi in Assemblea;

llll. la tenuta aggiornata del Libro dei Soci;

mmmm. la tenuta aggiornata del registro dei volontari;

nnnn. la tenuta aggiornata degli altri registri dell'Associazione e degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta, dalla legge o dal presente Statuto, ad altri soggetti.

Articolo 63 – Il Tesoriere – Il Tesoriere può essere nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i propri componenti o tra altri soci.

Compiti propri del Tesoriere sono:

oooo. tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione;

pppp. tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili;

qqqq. la riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;

rrrr. predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni contabili.

Articolo 64 – Revisione legale dei conti – L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

ssss. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

tttt. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

uuuu. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 65 – Responsabili Regionali e Commissari– Il Comitato, operando su tutto il territorio nazionale e anche in altre Nazioni, a livello decentrato per meglio coordinare e sviluppare la propria attività si avvale di Responsabili Regionali, Referenti Provinciali e Fiduciari Comunali e all'Estero. Inoltre, Il Consiglio Direttivo Nazionale può nominare **Commissari** per organizzare l'attività del Comitato in determinate Regioni, Province o Comuni. I **Responsabili Regionali** sono eletti da tutti i soci residenti nella Regione in oggetto, in congressi regionali appositamente convocati dal Consiglio Direttivo. In caso di vacanza del Referente Provinciale, il Responsabile Regionale diviene commissario della Provincia per massimo un anno. I Responsabili Regionali operano in stretta collaborazione con il Presidente Nazionale e il Consiglio Direttivo, coordinano, sentiti i Referenti Provinciali, le attività del Comitato nella propria regione e s'interfacciano con le istituzioni regionali.

Articolo 66 – Referenti Provinciali, Fiduciari Comunali e all'Estero – I **Referenti Provinciali** sono eletti da tutti i soci residenti nelle rispettive Province, in congressi provinciali appositamente convocati dal Responsabile Regionale in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale. In assenza del Responsabile Regionale la convocazione viene effettuata dal Consiglio Direttivo Nazionale. I Referenti Provinciali organizzano e promuovono le attività associative nella propria Provincia, si relazionano con gli Enti Locali e operano per ampliare il numero dei soci. I Referenti Provinciali possono nominare dei **Fiduciari Comunali**, sentito il Presidente Regionale e il Consiglio Direttivo Nazionale, che promuovano l'attività associativa in ambito comunale, relazionandosi con l'amministrazione comunale e gli altri sodalizi. In assenza del Referente Provinciale la nomina dei Fiduciari comunali viene fatta dal Presidente Regionale sentito il Consiglio Direttivo Nazionale o in caso di vacanza della carica direttamente dal CD Nazionale. I **Fiduciari all'Estero** sono nominati dal Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale. Organizzano l'attività del Comitato nella Nazione dove risiedono, collaborano con le Autorità Locali, i rappresentanti dello Stato Italiano (Ambasciate e Consolati) e le Associazioni degli Esuli, Patriottiche e d'Arma. Promuovono l'iscrizione degli italiani residenti all'estero e dei cittadini stranieri che condividono le finalità e lo Statuto del Comitato 10 Febbraio. I Responsabili Regionali, i Referenti Provinciali e i

Fiduciari Comunali e all'Estero durano in carica fino all'elezione del nuovo Presidente Nazionale.

VI.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 67 – Entrate dell'Associazione – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- vvvv. contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione;
- www. contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione;
- xxxx. contributi o elargizioni erogati dallo Stato secondo la Legge 191/2009 Decreto n°72, da enti o istituzioni pubbliche;
- yyyy. contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- zzzz. contributi di organismi internazionali;
- aaaa. rendite patrimoniali;
- bbbb. donazioni e lasciti testamentari;
- cccc. proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'Articolo 75 del presente Statuto;
- dddd. il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- eeee. proventi dell'attività di raccolta fondi;
- ffff. ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore.

Articolo 68 – Quota sociale – La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea dei soci. Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello status di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

Articolo 69 – Proventi derivanti da attività diverse – I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 70 – Patrimonio sociale – Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Esso è costituito da:

- ggggg. beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili;
- hhhhh. eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- iiii. eventuali avanzi netti di gestione;
- jjjj. donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea degli iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo settore.

Articolo 71 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare – Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 72 – Esercizio sociale – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 73 – Redazione e presentazione del bilancio – L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato

dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Qualora l'Associazione non sia iscritta nel registro delle imprese, se iscritta al RUNTS deve depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Sindaci, ove costituito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio stesso.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possano prenderne visione.

Articolo 74 – Bilancio sociale – L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad 1 milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non sia deciso dall'Assemblea dei Soci di procedere alla sua redazione, l'Assemblea può decidere di effettuare comunque la redazione della relazione di missione.

Articolo 75 – Divieto di distribuzione di utili ed avanzi – L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Articolo 76 – Vincolo di utilizzo di utili e avanzi – L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 77 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio – L'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

VII.

Norme di chiusura

Articolo 78 – Assicurazione – Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato sia per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'Associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 79 – Norme di funzionamento – Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

Articolo 80 – Norme residuali e rinvii – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) e della legislazione, anche regionale, sulla promozione sociale.

Il presente Statuto costituisce parte integrante del verbale di Assemblea dei soci dell'Associazione denominata «Comitato 10 Febbraio» riunitasi il xxxxx

